



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC GESTIONE CONTRATTI"

N. 839

DEL 10/12/2025

OGGETTO

**ID09BS031.1 LOTTO 2 Fornitura di gas terapeutici e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio per le Aziende del SSR (CIG B76AAF7573).
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del
Responsabile del Procedimento

delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- **Vista** la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 01/01/2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- **Visto** il Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;
- **Visto** il Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 di adozione del "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali" di ARCS;
- **Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 e s.sm.i;
- **Vista** la L. n. 241/90;

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 416 del 30/06/2025 con la quale è stato disposto ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto alla società AIR LIQUIDE GAS E SERVIZI SRL (per brevità ALIGS, dal 01/07/2025 a seguito di fusione per incorporazione e cambio denominazione) della fornitura di gas terapeutici e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio per le Aziende del SSR, per un importo complessivo presunto pari ad € 1.200.000,00 (esclusa IVA), per il periodo dal 01/07/2025 al 31/03/2026 (ID09BS031.1 Lotto n. 2 CIG B76AAF7573);
- la Convenzione per il servizio come sopra evidenziato (Prot. n. 34979 del 04/09/2025) sottoscritta tra ARCS e l'operatore economico affidatario, per il periodo dal 01/07/2025 al 31/03/2026;

Riscontrato che la società ALIGS S.R.L. ha trasmesso istanza di subappalto (nota acquisita al prot. Arcs n. 44761 in data 11/11/2025), indicando l'operatore economico DE MUNARI LUCIANO S.R.L. con sede in Codroipo (UD) - 33033 - V.le Mangiarotti n. 13 (C.F. e P.IVA 02873650309), quale società subappaltatrice cui affidare le seguenti attività, da espletarsi presso il P.O. di Gemona del Friuli (afferente all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale):

- raschiatura e carteggiatura
- sgrassaggio
- idrolavaggio
- applicazione di prodotto antiruggine
- applicazione di due mani a finire di smalto sintetico
- asportazione e applicazione nuovo logo e tipo di gas;
- attività comprensiva di copertura valvole manicotti e tutto quello che non deve essere verniciato, piattaforma (PLE);

Richiamata la nota ARCS prot. n. 45984 del 19/11/2025, con la quale si è richiesto alla società ALIGS S.R.L. documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria per l'autorizzazione al subappalto;

Dato atto che il contratto di subappalto trasmesso dalla società ALIGS S.R.L. e relativi allegati, il tutto agli atti del competente ufficio di Arcs, prevede un importo complessivo presunto pari ad € 1.280,00 (Iva esclusa);

Rilevato che con il contratto di cui sopra, sono state acquisite le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni da subappaltare, e le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e ss. del D. Lgs 36/2023;

Preso atto che l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. (art. 119 comma 16 D. Lgs. 36/2023);

Dato atto che relativamente alla Società subappaltatrice sono state esperite dal competente ufficio di Arcs, le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia (art. 94 e ss del D. Lgs. 36/2023);

Verificata, pertanto, la conformità della documentazione sopraelencata, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ritenuto che sussistano i motivi di fatto e di diritto per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto sopraindicato;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022);

Preso atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di autorizzare la società ALIGS S.R.L. a subappaltare le attività di verniciatura serbatoio di ossigeno presso ospedale di Gemona del Friuli (UD), come dettagliatamente riportate in premessa, da espletarsi presso il P.O. di Gemona del Friuli (affidente all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) e di reperibilità presso gli altri presidi afferenti ad ASUFC alla società DE MUNARI LUCIANO S.R.L. con sede in Codroipo (UD) - 33033 – V.le Mangiarotti n. 13 (C.F. e P.IVA 02873650309), come sopra identificata, per un importo complessivo presunto pari ad € 1.280,00 (Iva esclusa);
2. di stabilire che le prestazioni oggetto di subappalto avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto sino al 31/03/2026, e che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;
3. di precisare che tutta la documentazione di cui all'art. 3.3 e art. 4 del contratto di subappalto, in ottemperanza a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 81/08 e dall'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023, e tutto quanto previsto dall'art. 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria interessata dal servizio in subappalto (ASUFC), prima dell'inizio delle prestazioni (come precisato con nota ARCS prot. n. 45984 del 19/11/2025);
4. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, con riferimento al presente provvedimento.

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Nessun onere consegue direttamente all'adozione del presente atto a carico di ARCS.

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--